





Istituto Tecnico Tecnologico Statale

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(Delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 15/11/2024)

Premessa

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, presuppongono una precisa ed adeguata programmazione didattica predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, quindi, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono, dunque, attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti ed esigono una preventiva fase progettuale da effettuarsi in fase di definizione della programmazione didattica condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti ed espresse mediante il Piano dell'Offerta Formativa.

Elemento non prescindibile, per i caratteri che rivestono e in considerazione delle finalità che perseguono, è dunque la partecipazione attiva dei docenti e il coinvolgimento delle altre componenti. Su questo argomento insiste, in modo particolare, la C.M. n.291/92, che sottolinea come "tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione" e, per quanto riguarda le finalità, "la caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento é, dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro".

Art. 1 – Tipologia dei viaggi

Le tipologie di viaggi oggetto di questo regolamento sono le seguenti:

- a) uscite didattiche e visite guidate (nell'arco delle ore di lezione della giornata) presso musei, mostre, fiere, gallerie d'arte, parchi, stabilimenti industriali, complessi aziendali o partecipazioni a conferenze;
- b) viaggi d'istruzione culturale che promuovono la conoscenza della cultura del Paese nelle sue caratteristiche monumentali, paesaggistiche, culturali, folcloristiche e linguistiche;
- c) viaggi d'istruzione tecnico-specialistici finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnicoscientifiche inerenti anche le specializzazioni di indirizzo (visite in aziende, a unità di produzione, a mostre, a fiere e manifestazioni attraverso le quali gli studenti entrino in contatto con le realtà economiche, produttive tecnologiche e scientifiche riguardanti il loro indirizzo di studio):
- d) viaggi connessi ad attività sportive.

Sede PANETTI: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e Biotecnologie

Via Re David, 186 BARI 70125 (BA) tel. 080 542 5412
Sede PITAGORA:
Geometra esperto in Costruzioni, Ambiente e Territorio

Corso Cavour, 249 BARI 70121 (BA) tel. 080 524 0095

Art. 2 – Pianificazione delle uscite didattiche e visite guidate

- 1. Le attività si svolgono nell'arco delle ore di lezione della giornata e vengono proposte nei Dipartimenti di macroarea, deliberate dal Consiglio di Classe e autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa verifica della corretta procedura.
- 2. Ciascun Consiglio di Classe può aderire a n. 2 proposte per ogni quadrimestre e di cui n.1 dell'area umanistica e n.1 dell'area scientifico-tecnologica.
- 3. Ulteriori uscite didattiche e visite guidate saranno autorizzate solo se espressamente previste nella progettazione delle UdA o in coerenza con l'attività di PCTO della classe o del gruppo classe.
- 4. Se l'uscita didattica o evento (film, spettacolo teatrale, seminario, visita museo) ha una durata inferiore alle 3 ore (comprensive dello spostamento), al fine di garantire agli studenti e alle studentesse l'attività didattica giornaliera, la restante parte della giornata scolastica dovrà essere svolta a scuola. Eventuali deroghe saranno valutate dalla Dirigente Scolastica in relazione alla distanza della meta dalla scuola.

Art. 3 – Pianificazione viaggi d'istruzione, tecnico-specialistici e viaggi connessi ad attività sportive

- 1. Il Collegio Docenti individua i referenti di Istituto per i viaggi di istruzione con compiti di informazione, coordinamento e supporto organizzativo ai Consigli di Classe, al Dirigente scolastico e al DSGA.
- 2. I referenti predispongono entro la metà di ottobre e, in ogni caso, prima dell'approvazione della Progettazione coordinata di classe, una proposta di viaggi da sottoporre ai Consigli di Classe e al Collegio.
- 3. Le proposte dovranno essere formulate secondo i seguenti criteri:
 - a. coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
 - b. compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
 - c. compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività;
 - d. disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti;
 - e. sostenibilità economica, nel limite dei tetti di spesa previsti dal successivo art. 4, comma 4.
- 4. Il Collegio predispone, entro il 15 ottobre di ogni anno, un "Piano visite" da condividere con i rappresentanti di classe degli studenti;
- 5. Gli studenti rappresentanti di classe, entro il 25 ottobre di ogni anno, formulano la proposta per il "Piano visite" da trasmettere al Consiglio di Istituto.
- 6. Il Consiglio di Istituto, entro il 15 dicembre, delibera il "Piano visite".
- 7. Le famiglie versano entro il 15 gennaio dell'anno scolastico di riferimento un acconto corrispondente al 30% della spesa individuale massima fissata all'art. 4, comma 4, come impegno a partecipare al viaggio. Tale acconto potrà essere restituito solo al netto delle penali previste nel capitolato di acquisto dei servizi di agenzia. Nel caso in cui si tratti del versamento di una quota per l'acquisto di ingresso ai musei, mostre, ecc., di treno o d'aereo non rimborsabili, non è possibile alcuna restituzione.
- 8. Il saldo deve essere versato entro trenta (30) giorni prima dell'effettuazione del viaggio e, in ogni caso, entro la data prevista contrattualmente con l'agenzia organizzatrice o altro ente, salvo documentate necessità organizzative comunicate dal docente referente.
- 9. Se il numero delle quote a saldo versate alla data del termine fissato risulterà inferiore a quello necessario, il viaggio verrà annullato e le somme versate, al netto delle spese eventualmente già sostenute in conseguenza dell'iter di approvazione, restituite nei brevi tempi tecnici necessari.

Art. 4 – Durata e tetti di spesa massimi dei viaggi

1. Per ciascun classe la durata massima del viaggio è così fissata: classi I e II: n.1 giorno senza pernottamento;

classi III: n. 2 giorni con n.1 pernottamento;

classi IV: nn. 3-4 giorni con nn.2-3 pernottamenti;

classi V: nn. 5-6 giorni con nn.4-5 pernottamenti.

E' consentita, comunque, una variazione della durata del viaggio per la singola classe, laddove per economicità dei costi, fosse necessario riunire due classi dello stesso o diverso indirizzo.

- 2. Il periodo previsto per lo svolgimento dei viaggi di istruzione per le classi del biennio e del terzo anno è individuato nei mesi di marzo-aprile; per le quarte e quinte, nei mesi di aprile-maggio.
- 3. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, sia per ragioni di sicurezza, sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l'effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.
- 4. La spesa individuale per un viaggio d'istruzione non potrà mai eccedere:
 - € 100,00 senza pernottamento;
 - € 180,00 per un pernottamento con trattamento di mezza pensione;
 - € 300,00 per due pernottamenti con trattamento di mezza pensione;
 - € 450,00 per tre pernottamenti con trattamento di mezza pensione;
 - € 550,00 per quattro-cinque pernottamenti in Italia con trattamento di mezza pensione;
 - € 700,00 per quattro-cinque pernottamenti all'Estero con trattamento di mezza pensione.

Art. 5 – Destinatari

- 1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a), b) e d) dell'art.1, sono tutti gli allievi dell'ITT Panetti-Pitagora; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. c) dell'art.1, sono gli allievi del triennio.
- 2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa, sarà favorito il raggruppamento di classi dello stesso anno di corso o, in alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell'intero gruppo allievi- docenti.
- 3. Resta salva la facoltà del CdC di non effettuare uscite, viaggi e/o stage, nella libertà della propria programmazione e con riferimento a ogni opportuna valutazione circa il comportamento della classe.
- 4. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.
- 5. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'autorizzazione obbligatoria è richiesta anche per gli allievi in possesso di maggiore età.
- 6. Gli allievi partecipanti devono aver versato la quota relativa alla polizza assicurativa integrativa per responsabilità civile, essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale in corso di validità e della tessera sanitaria; per i viaggi all'estero, di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre alla tessera sanitaria e permesso di soggiorno in corso di validità per gli studenti stranieri.
- 7. Prima della partenza, i genitori degli allievi partecipanti hanno l'obbligo di segnalare particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentarti o di altro tipo, o terapie in atto, e autorizzare i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata per tutti gli alunni in caso di intervento sanitario durante il viaggio.

Art. 6 – Docente referente e accompagnatori

- 1. Le specifiche attribuzioni del docente referente sono:
 - a) definire gli itinerari relativi al singolo viaggio;
 - b) predisporre l'elenco nominativo dei partecipanti.

- 2. Il docente accompagnatore cura i seguenti adempimenti:
 - a) assicurarsi che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti necessari per il viaggio;
 - b) raccoglie i consensi delle famiglie;
 - c) riceve dal DSGA i documenti di viaggio;
 - d) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
- 3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante, con comprovata esperienza nell'accompagnamento di alunni in viaggi d'istruzione.
- 4. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo eccezioni che saranno valutate a discrezione della Dirigente.
- 5. Il consiglio di classe individua i docenti accompagnatori, computati in base al disposto del precedente comma 3, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, la Dirigente Scolastica conferisce formale incarico.
- 6. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico.
- 7. Rientra nel potere discrezionale della Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.
- 8. Ai sensi dell'art. 2047 C.C. e art. 61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati.
- 9. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
- 10. L'attività dei docenti accompagnatori deve ritenersi resa a titolo gratuito; sarà rimborsato, a seguito di richiesta da presentare entro il termine perentorio di dieci giorni dall'effettuazione del viaggio, il costo sostenuto per il pranzo e per la cena nel caso in cui non sia previsto il trattamento di mezza o intera pensione. Le visite didattiche e i viaggi devono avere una durata non inferiore alle 8 ore perché si abbia diritto ad usufruire di un pasto principale (pranzo oppure cena) e non inferiore alle 12 ore per avere diritto anche al secondo pasto principale.

Al personale può essere rimborsato un massimo di euro 22,26 per ogni pasto e 44,26 per due pasti; qualora i pasti consumati fossero due, la cifra massima di euro 44,26 può essere suddivisa liberamente, purché non venga superato il tetto massimo previsto; nel caso in cui, invece, il pasto fosse unico, in nessun caso si potrà superare euro 22,26.

A tal fine, il docente accompagnatore dovrà produrre idonea documentazione con indicazione della data (fattura, ricevuta o scontrino fiscale individuale) per il singolo pasto consumato e i biglietti per i mezzi pubblici: saranno ammessi solo scontrini fiscali analitici dai quali siano desumibili quantità e qualità dei servizi prestati. Non sono rimborsabili le spese per vitto desumibili da ricevute fiscale rilasciate cumulativamente a più persone, né quelle dimostrate da documenti fiscali diversi da fatture, ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso dei pasti, in caso di smarrimento della documentazione fiscale, non potrà essere liquidato ricorrendo all'autocertificazione.

- 11. La copertura delle spese di rimborso del vitto ai docenti accompagnatori avverrà a carico della dotazione ordinaria dell'Istituto, con esclusione di ogni onere a carico delle famiglie delle studentesse e studenti partecipanti.
- 12. E' fatto divieto assoluto di partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini.

Art. 7 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Adv, o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di detti allievi, ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non

deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.

2. In considerazione del tipo di disabilità deve essere previsto, in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art.5, c.6, il docente di sostegno, qualora disponibile.

Art. 8 – Organizzazione e gestione

- 1. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico delle famiglie degli allievi partecipanti.
- 2. Il Dirigente scolastico, nell'espletamento delle procedure amministrative e/o contrattuali, dovrà osservare le indicazioni previste dal vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di Istituto. Ferma restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di una Adv, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola.

Art. 9 – Norme di comportamento

- 1. Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s'impegnano a seguire le direttive dei docenti accompagnatori per tutta la durata del viaggio. Si precisa che durante le uscite e i viaggi valgono le medesime norme disciplinari previste durante l'attività didattica in sede.
- 2. Nello specifico gli alunni dovranno:
- comportarsi in modo corretto e rispettoso di cose e persone, sia sui mezzi di trasporto che nei luoghi oggetto delle visite;
- rimanere compatti al gruppo, evitando di allontanarsi senza il permesso del docente responsabile;
- osservare, con la massima scrupolosità, gli orari stabiliti dal docente responsabile.
- 3. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma del viaggio, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
- 4. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle loro famiglie.
- 5. Nel caso di mancanze gravi o reiterate da parte di studentesse e studenti partecipanti alla visita di istruzione, i docenti accompagnatori, d'intesa con la Dirigente Scolastica, possono disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse, fermi restando gli obblighi di custodia. Eventuali episodi segnalati dai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, ai fini dell'approvazione o meno dei viaggi, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione precedenti, qualora questo non fosse risultato adeguatamente corretto.
- 6. Per le specifiche norme e le relative sanzioni, si rinvia al Regolamento d'Istituto.

Art.10 – Polizza assicurativa

La partecipazione delle studentesse e studenti ai programmi di viaggio è consentita solo a condizione che le famiglie abbiano pagato la quota di adesione alla polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola con un'Agenzia Assicurativa per i danni da infortuni, per la responsabilità civile e per la tutela legale.

Art.11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.